



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Nino Rota"
Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale
Via F.S. Benucci, 32 - 00149 ROMA ☎ 0655284893/0655287924 FAX 0645444358
COD.MECC. RMIC842002 – C.F. 97203090580
✉ rmic842002@istruzione.it - rmic842002@pec.istruzione.it
www.icninatorota.edu.it

AL PERSONALE AI VARCHI

CONFERIMENTO DI DELEGA DI FUNZIONI AI FINI DEL CONTROLLO DELLO STATO VACCINALE COVID-19 DEL PERSONALE SCOLASTICO

NONCHÉ DEI SOGGETTI ESTERNI

Il sottoscritto _____,
nato a _____, il _____, in qualità di D.S.
dell'Istituzione Scolastica _____, Codice
meccanografico _____,

POSTO CHE

- Il Certificato Verde "base" attesta l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
- Il Certificato Verde "rafforzato", invece, attesta l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19.
- Il Certificato Verde "rafforzato" non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

VISTI:

- l'art. 9 ter 1 del Decreto Legge 52/2021 il quale prevede che *“chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”*
- l'art 9 ter 1 del Decreto Legge 52/2021 comma 3 il quale prevede che *“Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”*
- la circolare del Ministero dell'Istruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui il Dirigente fornisca 5 giorni al personale per integrare la documentazione a riprova dell'assolvimento degli obblighi di legge, in tale breve lasso di tempo il personale potrà accedere all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.
- la circolare del Ministero dell'Istruzione 1889/2021 la quale precisa che, in deroga eccezionale all'obbligo vaccinale previsto in capo al personale scolastico, nel caso in cui nei cinque giorni di

cui al punto precedente il personale fornisca prova di prenotazione di vaccino nei 20 giorni dall'invito del Dirigente, in tale lasso di tempo sarà concesso l'ingresso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

- l'art. 4 comma 2 e 7 del Decreto Legge 44 /2021 il quale prevede che in caso di accertato pericolo per la salute del paziente, il medico può rilasciare certificato di esenzione, rendendo possibile l'accesso all'istituto scolastico in forza di Certificazione Verde Base.

PRECISATO CHE:

- come evidenzia la circolare 1337/2021 del Ministero dell'Istruzione, la nuova funzionalità delle piattaforme SIDI affianca e non sostituisce *“l'utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (“Verifica Green pass” sul SIDI e app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”), così come illustrate nella Nota MI prot. n. 953 del 9 settembre 2021”*, motivo per cui è da ritenere che il Dirigente sia libero di scegliere di verificare ogni singolo lavoratore ai varchi anziché per il tramite dell'a predetta piattaforma.

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica in epigrafe (a seguire, anche l'«**Istituzione**»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto

CONFERISCE A

Nome _____, Cognome _____,
_____, nato a _____, il
_____, in qualità di [Inserire ruolo] dell'Istituzione Scolastica

Codice Fiscale _____,

nei termini di seguito riportati, apposta

DELEGA DI FUNZIONI

Art. 1
(Oggetto)

1. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato il potere di verifica del possesso della **“Certificazione Verde Base”** da parte dei **soggetti esterni** quali, ad esempio, visitatori e lavoratori esterni. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaC19 con funzione “tipologia di verifica base”.
2. L'Istituzione conferisce poi, nel solo caso di non utilizzo della piattaforma connessa al SIDI, anche il potere di verifica del possesso della **“Certificazione Verde Rafforzata”** da parte del **personale scolastico**. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaC19 con funzione “tipologia di verifica rafforzata”.
3. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso della **“Certificazione Verde Base”** per i soggetti per cui il Dirigente ha concesso un termine di 5 giorni o di 20 per

integrare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 4 ter comma 3 del DL 44/2021. Tale verifica dovrà essere effettuata utilizzando l'app. VerificaC19 con funzione "tipologia di verifica base".

4. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato il compito di verificare il possesso di **idoneo documento di esenzione dagli obblighi** vaccinali, per i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 e 7 del DL 44/2021; nonché, in caso di mancata generazione di Certificato Verde nonostante l'assolvimento degli obblighi di legge, di **idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria** ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni, ai sensi dell'art 9 ter comma 1 ter del DL 52/2021.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti punti, il delegato potrà esclusivamente visualizzare e consultare i dati relativi alla presenza o meno del certificato verde o di documentazione alternativa senza poter in alcun modo estrarne copia o prendere annotazioni.
6. L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

Art. 2 **(Effetti della delega)**

1. L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in base alla presente delega di funzioni.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
3. La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa *privacy*.

Art. 3 **(Durata)**

1. La presente delega di funzioni è valida fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre la fine del corrente anno scolastico.

Si allega: Integrazione della nomina a autorizzato del trattamento

Data

L'Istituzione

Firma per accettazione del delegato

ALLEGATO 1

Integrazione della Nomina ad “Autorizzato al trattamento dei dati personali” conforme al Regolamento Europeo 2016/679

IL DIRIGENTE

- Considerato che l'articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in poi “Regolamento”) – direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta l'Unione europea – introduce la figura ed il ruolo delle “persone autorizzate al trattamento”, ossia le persone fisiche “autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”;^[1]
- Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- Considerando che, in base all'art 9 del Regolamento sono da considerarsi dati particolarmente sensibili quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- Considerato che l'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi equiparati per legge);
- che il Dirigente ha ritenuto di delegare al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e gestione degli ingressi previste nel DL 52/2021 e nel DL 44/2021;
- che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle operazioni di verifica del Certificato Verde- all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per questo, procede a Suo favore con la

NOMINA

QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Verde del personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa.

In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può essere affidato il compito di

- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico e dei soggetti esterni;

- verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso necessario il diniego di ingresso al personale scolastico;

Al soggetto Delegato è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

- 1- Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette funzioni di Verifica.
- 2- Nel caso di mancato utilizzo della piattaforma connessa a SIDI da parte dell'Istituzione, il soggetto delegato della verifica ai varchi dovrà aver cura di utilizzare, per la verifica del solo personale scolastico, la funzione "tipologia di verifica rafforzata" presente sulla app VerificaC19. Per ogni altro soggetto come ad esempio visitatori e lavoratori esterni, dovrà essere invece utilizzata la funzione "tipologia di verifica base" di cui alla app VerificaC19". Il tutto salvo le eccezioni indicate nella Delega di cui sopra.
- 3- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo.
- 4- Nel caso l'Istituzione optasse per la sola verifica a campione dei lavoratori esterni, sarà possibile annotare, sul registro visitatori in uso, il fatto che un soggetto è stato o meno sottoposto a verifica. In ogni caso è vietato indicare l'esito dell'operazione di verifica (es: certificato verde o rosso);
- 5- I device utilizzati dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
- 6- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal Delegato e non da soggetti terzi.
- 7- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a altro trattamento;
- 8- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono custoditi i dati ed il device dedicato alla verifica, il Delegato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.
- 9- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'esterno, salvo che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del proprio compito e che si sia certi che le persone esterne siano autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.
- 10- Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
- 11- All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato.
- 12- In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati, il Delegato è tenuto a notificare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento (accesso, cancellazione, modifica, rettifica, ecc);
- 13- In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;
- 14- E'fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

La presente designazione avrà validità sino al termine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre la fine del corrente anno scolastico. Gli obblighi di riservatezza, di non diffusione, di non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permangono anche dopo la cessazione del rapporto.

15.12.2021

In Fede
Il Dirigente